

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 ottobre 1962.  
Nomina del dott. Giuseppe Renzetti a direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;  
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;  
Visto il decreto del Ministro per i trasporti in data 25 settembre 1962, n. 1076, con il quale il direttore generale delle ferrovie dello Stato ing. Severo Rissone è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

### Decreta:

Il dott. Giuseppe Renzetti, direttore centrale di 1<sup>a</sup> classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 1° novembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1962

## SEGNI

FANFANI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962  
Registro n. 45 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 133. — BONOMI  
(6386)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Classificazione tra le statali di tre strade in provincia di Sondrio.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;  
Ritenuto che le strade:  
Strada statale n. 38 a Morbegno - Paniga - Ponte Nuovo - Traona - Centrale Vanoni - Nuova Olonio - Strada statale n. 340 della lunghezza di km. 22+920;  
Strada statale n. 38 presso Ardenno - Cotaeggio - Masino - Bagni di Masino della lunghezza di km. 17+600;  
Strada statale n. 38 a Morbegno - Gerola Alba - Fenile, della lunghezza di km. 17+700,  
hanno i requisiti previsti per essere inserite nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Sondrio;

### Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1951, n. 126, le tre strade di cui alle premesse sono classificate statali con le denominazioni di:  
Strada statale n. 402 « Valeriana »;  
Strada statale n. 404 « di Val Masino »;  
Strada statale n. 405 « di Val Gerola ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1962  
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 38

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1962.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;  
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, (registro Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;  
Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « Innesso Strada statale 90 ad Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Innesso Strada statale 90-bis a Buonalbergo » della lunghezza di km. 22+400, compresa (al n. 346) del predetto piano generale;

### Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesso Strada statale n. 90 ad Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Innesso Strada statale n. 90-bis a Buonalbergo, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 414 « di Montecalvo Irpino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1962  
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 37

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della città di Norcia.

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° agosto 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la città di Norcia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Norcia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso caratteristico di grande importanza paesistica e panoramica godibile da chi percorre le tre maggiori strade di accesso dell'antica città, e avente inoltre valore estetico-tradizionale;

### Decreta:

Il territorio della città di Norcia, compreso nei fogli nn. 91, 92, 119, 123, 121 e 120 del Catasto del Comune anzidetto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Norcia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 23

Oggi 1° agosto 1961, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 - Perugia: Vincolo panoramico della zona di Collestrada;
- 2 - Bettona: Vincolo panoramico generale;
- 3 - Montefalco: Vincolo panoramico generale;
- 4 - Norcia: Vincolo panoramico generale.

Sono presenti:  
la signora Alba Buitoni Gatteschi, presidente;  
il prof. Gisberto Martelli, soprintendente ai monumenti ed alle gallerie, vice presidente;  
l'avv. Vincenzo Mazza, rappresentante dei professionisti e artisti;  
il dott. Alberto Del Buon Tromboni, rappresentante degli agricoltori;  
il dott. Giorgio Perissinotto, direttore dell'Ente provinciale del turismo di Perugia, con delega in data odierna di quel presidente;

il dott. Luigi Balzotti, ispettore ripartimentale delle foreste;

l'avv. Francesco Innamorati, pro sindaco di Perugia;  
il dott. Italo Iambregli, sindaco di Norcia.

Sono assenti, anche se regolarmente invitati, l'arch. Dino Lilli, rappresentante degli industriali, il sindaco di Bettona, il sindaco di Montefalco.

Assume le funzioni di segretario il dott. Francesco Santi della Soprintendenza.

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

Il vice presidente illustra la necessità di tutelare panoramicamente e paesisticamente il complesso formato dalla città di Norcia e dal piano sul quale essa sorge, complesso caratteristico di vivo interesse panoramico e paesistico, godibile a chi percorre le tre maggiori strade di accesso all'antica Città.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia;  
Considerato che il complesso formato dalla città di Norcia e dal piano sul quale essa sorge, quale è godibile dalla strada provinciale Norcina, dalla strada provinciale Ascolana e dalla strada comunale Norcia-Preci, costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale e paesistico;

Ad unanimità propone per il vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 2 e 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Norcia compresa nei fogli nn. 91, 92, 119, 123, 121 e 120 del catasto del comune di Norcia.

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: ALBA BUITONI GATTESCHI

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sponda del lago Maggiore nel comune di Brebbia.

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 febbraio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda del lago Maggiore nel comune di Brebbia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brebbia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una distesa di prati verdi, da macchie boschive e dalla tipica flora del luogo, forma un quadro naturale di particolare bellezza nonchè un punto di vista accessibile al pubblico in quanto degradando verso il lago è visibile dal lago stesso e dalla strada circostante;